

CONSORZIO IRICAV DUE

**REGOLAMENTO
DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

Parte Generale

Indice

Articolo 1	FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
Articolo 2	DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	5
Articolo 3	SOGGETTI AMMESSI AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	5
Articolo 4	DOMANDA DI QUALIFICAZIONE	5
Articolo 5	REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE	7
Articolo 6	DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE	10
Articolo 7	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	12
Articolo 8	QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI E DI ALTRE FORME DI RAGGRUPPAMENTO	13
Articolo 9	ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE	14
Articolo 10	EFFETTI E VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE	15
Articolo 11	SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE	15
Articolo 12	SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE	17
Articolo 13	ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE	18
Articolo 14	AVVISI DI ESISTENZA DEL SISTEMA.....	19
Articolo 15	QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO	19
Articolo 16	REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO	19
Articolo 17	DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE IN CASO DI AVVALIMENTO	19
Articolo 18	SUBAPPALTO AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE.....	20
Articolo 19	FORO COMPETENTE	20
Articolo 20	ULTERIORI REQUISITI AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	21
Articolo 21	ALLEGATI	22

Articolo 1 FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 In data 15 ottobre 1991, Treno Alta Velocità - **T.A.V. S.p.A.** (fusa per incorporazione in **RFI** con effetto dal 31.12.2010), il **Consorzio IRICAV DUE** ed **IRI** (fusa per incorporazione in Fintecna con effetto dal 1° dicembre 2002) hanno stipulato la “*Convenzione per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione della tratta di linea ferroviaria ad alta velocità Verona – Venezia*” (la “Convenzione”) avente ad oggetto l’affidamento al Consorzio IRICAV DUE (di seguito “IRICAV DUE”), nella qualità di General Contractor per la progettazione e realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Verona-Padova e relative infrastrutture e interconnessioni.

1.2 In data 06 agosto 2020 **IRICAV DUE** e **RFI** hanno sottoscritto il primo Atto Integrativo alla predetta Convenzione, con il quale IRICAV DUE si obbligava alla realizzazione del Primo Lotto Funzionale – Verona -bivio Vicenza, impegnandosi a far eseguire da imprese terze un importo pari ad almeno il 60% del totale dei lavori civili e di armamento ferroviario dell’infrastruttura da realizzare.

In data 25 luglio 2023 **IRICAV DUE** e **RFI** hanno sottoscritto il secondo Atto Integrativo alla predetta Convenzione, con il quale IRICAV DUE si obbligava alla realizzazione del Secondo Lotto Funzionale – Attraversamento di Vicenza, impegnandosi a far eseguire da imprese terze un importo pari ad almeno il 60% del totale dei lavori civili e di armamento ferroviario dell’infrastruttura da realizzare.

1.3 In conformità a quanto previsto dall’Atto Integrativo alla Convenzione (art. 17), IRICAV DUE può avvalersi del Sistema di Qualificazione (di seguito anche “Sistema” o “SdQ”), al fine di preselezionare gli Operatori Economici dotati di specifici requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-professionale, funzionali alla partecipazione alle procedure negoziate o ristrette che il IRICAV DUE indirà per l’affidamento degli appalti di lavori, di cui al piano degli affidamenti ad evidenza pubblica. Inoltre, a norma dei citati Atti Integrativi alla Convenzione nonché, delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, IRICAV DUE può avvalersi del Sistema di Qualificazione in ipotesi di scioglimento dei contratti così affidati a terzi in caso di:

- liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione del terzo;
- risoluzione per grave inadempimento dell’affidatario, decadenza dell’attestazione di qualificazione, provvedimento ostativo definitivo ai sensi della normativa antimafia o condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, come sostituito dagli articoli 94 e 95 del Codice Appalti (di seguito, anche D.lgs. 36/2023);
- violazione del Protocollo di Legalità nelle ipotesi di risoluzione automatica o sanzione interdittiva ex art. 9, co. 2, lett. c) D.Lgs. 231/2001, disciplinate dal Protocollo medesimo;
- recesso ex art. 88, co. 4-ter D. Lgs. 159/2011;
- ipotesi di risoluzione ex art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp., 318 cp., 319 cp., 319 bis cp., 319 ter cp., 319 quater cp., 320 cp., 322 cp., 322 bis cp., 346 bis cp., 353 cp., 353 bis cp.;
- ogni altra situazione prevista dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile al contratto fra IRICAV DUE e l’affidatario che, per cause oggettive e indipendenti dalla volontà di IRICAV DUE, comporti l’obbligatorio automatico scioglimento del contratto fra quest’ultimo e l’affidatario.

- 1.4 Ai fini di cui all'art. 1.3 che precede, il Sistema di Qualificazione di cui al presente Regolamento si articola in categorie merceologiche funzionali all'affidamento degli appalti di lavori di cui al Piano degli Affidamenti ad evidenza pubblica di Iricav Due e alle sopravvenute e/o mutate esigenze di IRICAV DUE (a titolo esemplificativo: varianti in corso d'opera, liquidazione giudiziale o risoluzione dei contratti come espressamente previsto dal citato art.1.3). Il presente Regolamento stabilisce i termini, i criteri, i requisiti generali e le modalità d'iscrizione e di funzionamento del Sistema di Qualificazione di IRICAV DUE.
- 1.5 Qualora l'espletamento di una procedura di gara – alla quale non sono ammessi operatori economici controllati da o collegati a IRICAV DUE – non abbia consentito l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto, IRICAV DUE può procedere all'esperimento di una nuova procedura, avente il medesimo oggetto, cui possono essere ammessi anche operatori economici controllati da o collegati a IRICAV DUE o alle sue consorziate e che abbiano a tale fine tempestivamente completato l'iscrizione al SdQ.
- 1.6 Resta inteso che l'iscrizione degli operatori economici nel Sistema di Qualificazione di IRICAV DUE non garantisce alcun affidamento contrattuale e non è fonte di alcun impegno e/o obbligazione a carico di IRICAV DUE stessa.
- 1.7 I Soggetti sono iscritti nel Sistema di Qualificazione, in riferimento alle singole categorie merceologiche per le quali richiedono la qualificazione (e che sono meglio illustrate nella Normativa Specifica del presente Regolamento, cui si rimanda), in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento, dalla Normativa Specifica e da ogni altro atto o documento dagli stessi richiamato.
- 1.8 Il presente Regolamento (Parte Generale) ed i suoi allegati, sono validi ed efficaci per tutte le categorie merceologiche istituite da IRICAV DUE.
- 1.9 La Normativa Specifica e gli atti dalla stessa richiamati stabiliscono inoltre, i requisiti tecnico-professionali e i criteri di valutazione degli stessi, specifici e propri di ogni singola categoria merceologica.
- 1.10 In caso di difformità o incompatibilità tra quanto previsto dal presente Regolamento e quanto previsto dalla Normativa Specifica prevale quanto stabilito dalla Normativa Specifica.
- 1.11 La presentazione della Domanda di Qualificazione comporta l'accettazione piena e incondizionata del presente Regolamento e di tutti gli atti e documenti dallo stesso richiamati, nonché di ogni loro successiva modifica ed integrazione.
- 1.12 IRICAV DUE si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, il presente Regolamento. Al ricorrere di tale circostanza, gli operatori economici qualificati saranno debitamente informati.
- 1.13 IRICAV DUE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 168 del D.Lgs. 36/2023, di procedere ad un aggiornamento del Sistema di qualificazione sulla base delle esigenze afferenti allo sviluppo delle attività di propria competenza. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione avviene mediante pubblico avviso ai sensi della normativa vigente. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione può avere ad oggetto, ad insindacabile discrezione di IRICAV DUE:
- La modifica delle categorie merceologiche pubblicate;
 - La modifica dei requisiti di carattere generale e speciale ai fini dell'ammissione nel Sistema di Qualificazione;
 - La modifica dei requisiti di natura tecnica ed economico-finanziaria ai fini dell'ammissione nel Sistema di Qualificazione;
 - Ogni altra modifica correlata alla natura e all'oggetto delle lavorazioni di competenza di

IRICAV DUE.

Articolo 2 DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

- 2.1 Il presente Regolamento e il Sistema, salvo diversa insindacabile determinazione di IRICAV DUE, ha efficacia sino al 31.12.2028. Eventuali modifiche della durata di tale periodo di efficacia sono resi noti da IRICAV DUE secondo le disposizioni di cui all'art. 162 del D.lgs. 36/2023.
- 2.2 IRICAV DUE può provvedere ad aggiornare, modificare o porre fine in tutto o in parte al presente Regolamento e/o al Sistema.
- 2.3 L'esistenza del Sistema e le modalità di accesso ai documenti che lo regolano sono oggetto di apposito avviso, reso pubblico nei modi previsti dal successivo Articolo 14.
- Con le stesse modalità IRICAV DUE pubblica un avviso nei casi previsti dal precedente paragrafo 2.2.

Articolo 3 SOGGETTI AMMESSI AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

- 3.1 Possono essere ammessi alla procedura di qualificazione i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Tali soggetti possono presentare Domanda di Qualificazione per una o più categorie merceologiche, fermi restando i divieti di Legge e di cui al presente Regolamento.
- 3.2 Ai Soggetti di cui al precedente art. 3.1, stabiliti in Paesi terzi, si applica quanto previsto dall'art. 69 del Codice Appalti.
- 3.3 I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c) e d) sono tenuti ad indicare, in sede di qualificazione, per quali consorziati il consorzio partecipa;
- 3.4 In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di qualificazione deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e contenere l'indicazione del soggetto che assumerà il ruolo di mandatario e l'impegno a che gli stessi operatori conferiranno, in caso di iscrizione al sistema di qualificazione, per ciascuna gara eventualmente aggiudicata, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 68, comma 1 del codice, mandato collettivo speciale con rappresentanza al medesimo soggetto indicato in sede di presentazione della domanda di qualificazione, che agirà in nome e per conto dei mandanti. In sede di domanda devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.
- 3.5 I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- 3.6 Fermo restando quanto previsto dall'art. 68, co. 15, 17 e dall'art. 97 del D.Lgs. 36/2023, in caso di modifiche alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dalla domanda di qualificazione, trova applicazione quanto previsto dal successivo art. 12 in merito alle eventuali integrazioni documentali richieste in conseguenza delle predette modifiche.

Articolo 4 DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

- 4.1 Per gli affidamenti IRICAV DUE ha scelto di dotarsi di un proprio sistema di e-Procurement, il Portale "TRASPARE" (<https://iricavdue.traspares.com>), che in ottemperanza alla normativa

vigente in materia di appalti pubblici, oltre a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, tempestività, correttezza e libera concorrenza nella scelta del contraente, contribuisce al miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza dei processi di approvvigionamento. Pertanto, i soggetti che intendono presentare domanda di qualificazione devono ottenere le credenziali di accesso all'area riservata compilando il web-form accessibile dal sito, debitamente sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'impresa.

L'account ed il Password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono personali. Gli Utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non possono comunque cederli a terzi e devono utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il fornitore deve possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Google Chrome, Firefox, etc.).

- 4.2** Al fine di garantire l'identità del richiedente e l'autenticità di documenti inviati a IRICAV DUE in forma non cartacea, i Soggetti richiedenti la qualificazione devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall' Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE. Per le modalità operative consultare il Regolamento per l'accesso al Portale e le istruzioni, pubblicate al già menzionato indirizzo web.

- 4.3** I Soggetti richiedenti la qualificazione, utilizzando il **modello D - Domanda di Qualificazione**, possono presentare in qualsiasi momento apposita domanda per ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede la qualificazione, come è meglio indicato all'interno della Normativa Specifica di ciascuna categoria merceologica, cui si rimanda. Tutta la documentazione necessaria per redigere la domanda, nonché ogni altra informazione sul Sistema, è disponibile sul sito www.veronapadova.it/Gare – Area Trasparenza/Il SISTEMA DI QUALIFICAZIONE.

- 4.4** È richiesta la presentazione di una Domanda di Qualificazione (completa di tutte le correlate dichiarazioni ed allegati per attestazione requisiti di cui agli articoli 5.3, 5.4, 6, 17 e 18) per ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede la qualificazione.

- 4.5** L'operatore già qualificato in una o più categorie merceologiche del Sistema può, in ogni momento, presentare Domanda di Qualificazione per altre categorie merceologiche in cui non sia qualificato.

- 4.6** La Domanda di Qualificazione deve essere trasmessa esclusivamente attraverso il Portale "TRASPARE" al seguente link <https://iricavdue.traspare.com>, di cui all'articolo 19 del presente Regolamento.

I Soggetti richiedenti la qualificazione hanno a disposizione un *Wizard* che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascuna impresa (seguendo la classificazione merceologica recepita dalle apposite procedure del portale), informazioni di carattere commerciale e tecnico, le certificazioni possedute.

Durante la procedura di iscrizione all'albo fornitori, l'operatore economico viene autenticato tramite le credenziali di accesso impostate durante la registrazione alla piattaforma "TRASPARE".

Non sono ammesse domande di qualificazione avanzate in difformità da quanto sopra. Pertanto, le domande di qualificazione e/o le correlate dichiarazioni e documenti trasmessi avvalendosi di modalità differenti dal Portale "TRASPARE" (i.e.: PEC, raccomandata A/R, etc.) non sono gestite né ritenute valide ai fini del Sistema di Qualificazione.

La domanda, e l'ulteriore documentazione necessaria per la qualificazione, deve essere sottoscritta con valido dispositivo di firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata o in copia conforme all'originale). Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La Domanda di Qualificazione al Sistema può essere presentata in qualsiasi momento per tutto il periodo di validità del Sistema stesso.

Agli operatori economici che hanno inoltrato domanda è data comunicazione, via posta elettronica, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo degli operatori economici qualificati.

- 4.7** I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione sono responsabili:
- I. della continua persistenza dei requisiti necessari alla qualificazione o che hanno consentito la qualificazione stessa;
 - II. del costante aggiornamento/rinnovo della documentazione a comprova del possesso di tali requisiti.

È onere di ciascun operatore economico provvedere tempestivamente al caricamento sul Portale "TRASPARE" di dichiarazioni e documenti (a titolo esemplificativo, certificazioni ISO, SOA, ecc.) in corso di validità ivi inclusi i successivi rinnovi/aggiornamenti in caso di scadenza e/o modifica degli stessi.

Tale documentazione deve essere trasmessa esclusivamente attraverso il Portale "TRASPARE". Pertanto, la documentazione presentata avvalendosi di differenti modalità di trasmissione non è ritenuta valida ai fini del Sistema di Qualificazione.

Articolo 5 REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

- 5.1** Ai fini della qualificazione i soggetti indicati al precedente Articolo 3 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati nonché di quelli richiesti dalla Normativa Specifica delle singole categorie merceologiche.

- 5.2** IRICAV DUE si riserva, a suo insindacabile giudizio e in qualunque momento, la facoltà di verificare a campione il possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico all'atto della presentazione della Domanda di Qualificazione, richiedendo la relativa documentazione a comprova. La mancata messa a disposizione della documentazione di cui sopra, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta, può dare luogo ai provvedimenti di cui al seguente articolo 11.

5.3 Requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale sono quelli previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice Appalti, da comprovare con i documenti di cui al successivo art. 6.7.

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dal Sistema o dalla partecipazione a una procedura di qualificazione anche una sola delle situazioni previste dall'art. 94 e 95 del Codice Appalti.

Sono esclusi gli operatori economici per i quali:

- a) sussistano le cause di esclusione previste dall'art. 94 e 95 del Codice Appalti; le cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 e 98 comma 3, lett. g) ed h) rilevano qualora riferibili direttamente all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica, ovvero

- personalmente ai soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del medesimo D.lgs. 36/2023;
- b) sussistano i divieti a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti ad esse equiparati previsti dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 e/o dalle altre norme di legge vigenti;
 - c) sussistano le cause di esclusione e/o i divieti a contrarre previsti nel Protocollo di Legalità e negli altri documenti richiamati all'art. 4.1 del presente Regolamento e/o ad esso allegati ivi compresi il Codice Etico, il Modello Anticorruzione ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di IRICAV DUE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012;

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nella procedura di qualificazione, IRICAV DUE ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico.

5.3.1 I soggetti di cui al precedente art. 3.1, devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.3:

- a) in caso di RTI, consorzi ordinari costituendi o costituiti o GEIE (di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), h)) da ciascuna delle imprese componenti il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- b) in caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane o di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, nonché, nel caso in cui i Consorzi Stabili si qualificano, in tutto o in parte, mediante i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate, da ciascuna impresa consorziata che concorre alla qualificazione;

5.3.2 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 96 e 97 del D.Lgs. n. 36/2023, il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale non consente la qualificazione del soggetto.

Inoltre, non è ammessa la partecipazione alla procedura di qualificazione dei seguenti soggetti:

- a) consorziate di IRICAV DUE;
- b) società consortili costituite tra una o più consorziate o a cui partecipino una o più consorziate di IRICAV DUE;
- c) associazioni o raggruppamenti temporanei costituiti tra le consorziate o a cui partecipino una o più consorziate di IRICAV DUE;

5.3.3 Le imprese il cui assetto proprietario non risulti univocamente identificabile (p.e. società fiduciarie, holding estere, società off shore, etc), ai soli fini delle verifiche dei requisiti di carattere generale, devono fornire informazioni atte a identificare la persona fisica o giuridica che detiene la proprietà effettiva dell'impresa stessa. Il presente paragrafo non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.

5.4 Requisiti speciali

Ai fini della qualificazione, gli operatori economici devono dimostrare di essere in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale, anche dei requisiti di seguito specificati:

- a) **Requisiti di idoneità professionale:** ai fini della qualificazione, l'operatore economico concorrente deve possedere l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per l'esecuzione di attività coerenti con quelle oggetto della categoria merceologica.
- b) **Capacità tecnica e professionale:** le imprese che intendono presentare Domanda di Qualificazione devono allegare il certificato, in corso di validità, rilasciato da

società/organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzati, che attestino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla categoria merceologica, unitariamente considerata e come meglio descritto nella relativa parte di Normativa Specifica, cui si rimanda - per il quale si richiede l'iscrizione. L'iscrizione per le fasce d'importo superiore comprende l'iscrizione a tutte le fasce inferiori, sino al raggiungimento dell'importo massimo così come risultante dal certificato prodotto in sede di presentazione della domanda.

- c) **Sistema per la Gestione per la qualità:** Copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti (di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), h)), la documentazione di cui al presente punto deve essere posseduta da ciascun componente; nel caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane o di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d)), la documentazione di cui al presente punto deve essere posseduta dalle consorziate indicate quali esecutrici delle opere.

- d) **Sistema di Gestione per l'Ambiente:** copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001 nell'edizione vigente, rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma. oppure copia della registrazione ambientale EMAS nella versione vigente.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti (di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), h)) la documentazione di cui al presente punto deve essere posseduta da ciascun componente; nel caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane o di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d)), la documentazione di cui al presente punto deve essere posseduta dalle consorziate indicate quali esecutrici delle opere.

- e) **Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro:** copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro alla norma UNI ISO 45001 nell'edizione vigente, rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA;

oppure, per i soggetti non certificati, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- i. i provvedimenti di nomina del personale che svolge mansioni connesse alla organizzazione della sicurezza (RSPP, ASPP, addetti all'emergenza incendio e primo soccorso);
- ii. la redazione del documento di valutazione dei rischi in conformità alle disposizioni vigenti;
- iii. il piano di formazione ed addestramento in riferimento alle attività effettuate per la sicurezza e salute sul lavoro, gestione emergenze e primo soccorso;
- iv. la nomina del medico competente e l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti (di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), h)), la documentazione di cui al presente punto deve essere posseduta da ciascun componente; nel caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane o di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d)), la documentazione

di cui al presente punto deve essere posseduta dalle consorziate indicate quali esecutrici delle opere.

Articolo 6 DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE

- 6.1 Nel presente articolo sono elencati i documenti richiesti per l'attestazione dei requisiti prescritti per la qualificazione. I documenti devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana.
- 6.2 I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale, certificata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 168 comma 5 del Codice Appalti.
- 6.3 Tutti i documenti richiesti devono essere resi e sottoscritti dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente la qualificazione.
- 6.4 Tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e di certificazione devono essere rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, compilate utilizzando gli appositi modelli allegati al presente Regolamento e alla Normativa Specifica.
- 6.5 I documenti, trasmessi esclusivamente tramite il Portale "TRASPARE" al seguente link <https://iricavdue.traspares.com>, devono essere sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente la qualificazione. I predetti documenti devono inoltre essere accompagnati da apposita dichiarazione di conformità all'originale della copia, sottoscritta digitalmente, in ottemperanza alle previsioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 6.6 Tutte le dichiarazioni sostitutive devono contenere la dicitura "a conoscenza delle sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero".
- 6.7 La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale si compone della copia dei seguenti atti e documenti in corso di validità:
- a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, riportante tutti i dati richiesti nel modello di dichiarazione (**Modello B – Dichiarazione sostitutiva iscrizione "CCIAA"**, allegato al presente Regolamento).

Il citato **Modello B** deve essere presentato:

- in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituenti o costituiti (di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), h)) da ciascuna delle imprese componenti il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- in caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane o di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d)), dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, nonché, nel caso in cui i Consorzi Stabili si qualifichino, in tutto o in parte, mediante i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate, da ciascuna impresa consorziata che concorre alla qualificazione;

Le imprese estere devono presentare il certificato di iscrizione nel registro **professionale** o commerciale di cui all'All. II.11 del D.Lgs. 36/2023 dello Stato di residenza, attestante la denominazione, la sede, il codice fiscale, il capitale sociale, gli estremi dell'atto costitutivo, il pieno e libero possesso dei propri diritti, l'oggetto sociale, l'attività, le generalità, data e luogo di nascita compresi, dei soci e amministratori e poteri loro conferiti.

In mancanza di detto certificato, devono presentare una dichiarazione giurata contenente i dati di cui sopra, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una

dichiarazione, con il medesimo contenuto, resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza;

- b) *“dichiarazione unica cause di esclusione” (Modello C, allegato al presente Regolamento)* resa dall'impresa che richiede l'iscrizione o già iscritta, ovvero dall'operatore economico ausiliario, con cui viene attestato di non trovarsi in nessuna delle situazioni che possono comportare l'esclusione dalle procedure di qualificazione o di gara, meglio definite all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

La dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa utilizzando il modello *“dichiarazione unica cause di esclusione”* allegato al presente Regolamento senza apportare modifica alcuna e redatta nelle forme di cui all'art. 47 del d.P.R. 445/2000, deve contenere tutti i punti analiticamente riportati nel modello richiamato, che si intendono come integralmente trascritti nel modello presentato così da essere parte integrante della Domanda di Qualificazione.

La dichiarazione unica cause di esclusione s'intende resa dal legale rappresentante o suo procuratore, anche per conto dei soggetti sottoposti a verifica di cui all'art. 94 comma 3 del Codice Appalti, che devono essere nominativamente indicati;

Il citato **Modello C** deve essere presentato:

- in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituenti o costituiti (di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), h) da ciascuna delle imprese componenti il raggruppamento o consorzio;
 - in caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane o di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, nonché, nel caso in cui i Consorzi Stabili si qualificano, in tutto o in parte, mediante i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate, da ciascuna impresa consorziata che concorre alla qualificazione;
- c) in caso di RTI, qualora applicabile, consorzi ordinari, GEIE, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti, deve essere presentata:
- copia atto costitutivo e statuto aggiornato o documenti equipollenti;
 - copia del mandato o impegno alla costituzione del RTI/consorzio, comprensivo dell'indicazione del soggetto designato come mandatario/capofila;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da ogni consorziato/retista, redatta secondo il **Modello E – dichiarazione partecipazione altri consorzi/raggruppamenti**, con la quale lo stesso dichiara l'eventuale presentazione di una o più richieste di qualificazione alla medesima categoria merceologica in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale.

Il citato **Modello E** deve essere presentato da:

- ciascun operatore economico componente di Raggruppamento Temporaneo di Impresa di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) del D.lgs. 36/2023, consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 36/2023 e GEIE costituendo o già costituito;
 - in caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane o di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, nonché, nel caso in cui i consorzi stabili si qualificano, in tutto o in parte, mediante i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate, da ciascuna impresa consorziata che concorre alla qualificazione
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo il **Modello A – dichiarazione imprese consorziate esecutrici**, attestante:
- le imprese designate con le quali i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del D.lgs. 36/2023 intendono qualificarsi;

- l'impegno a partecipare alle procedure di affidamento e di esecuzione dell'oggetto contrattuale con tutte le consorziate designate che hanno contribuito alla qualificazione. Il citato **Modello A** deve essere presentato dai consorzi ex art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.lgs. 36/2023.
- f) in caso di imprese in concordato preventivo o in fase di accesso alla predetta procedura, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti, deve essere presentato:
- copia del decreto di ammissione al concordato con continuità aziendale ex art. 47 del D.Lgs. n. 14/2019 o della sentenza che omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione ex artt. 44 e ss. D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
OVVERO
 - il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 14/2019 o la domanda di accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione ex art. 44 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

Trovano applicazione, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 124, del D.Lgs. 36/2023, e 186bis R.D. 267/1942. Fermo quanto precede, i soggetti di cui alla precedente lett. f), che intendono richiedere la qualificazione, devono altresì presentare la seguente documentazione:

- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento delle prestazioni oggetto della categoria merceologica per la quale viene formulata l'istanza di qualificazione;
- dell'autorizzazione a partecipare alla procedura di gara rilasciata dal tribunale o dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, con indicazione degli estremi del relativo provvedimento di autorizzazione (tribunale o giudice delegato che ha emesso il provvedimento, numero e data del provvedimento)

Ai fini degli accertamenti d'ufficio relativi alle cause ostative all'accettazione della Domanda di Qualificazione di cui al precedente art. 4, si applica l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Gli operatori non stabiliti in Italia possono presentare certificati e prove documentali introdotte in e-Certis, ai sensi di quanto previsto dall'allegato II.8 del Codice Appalti. Per altri tipi di documenti IRICAV DUE si riserva di chiedere le evidenze probatorie, ricorrendo altresì alla cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

6.8 Altre informazioni

Nel **Modello B** – *Dichiarazione sostitutiva iscrizione "CCIAA"*, allegato al presente Regolamento, è richiesto di indicare il CCNL applicato dall'operatore economico.

Articolo 7 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 7.1 IricavDue garantisce che il trattamento dei dati personali dell'Operatore Economico avviene esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento. I dati forniti sono raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
- 7.2 L'Informativa sulla protezione dei dati personali, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento

Europeo n. 679/2016, è disponibile sul Portale "TRASPARE" al seguente link <https://iricavdue.traspare.com>.

Articolo 8 QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI E DI ALTRE FORME DI RAGGRUPPAMENTO

8.1 Consorzi stabili

8.1.1 I requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall'art. 67 del Codice Appalti, nonché le regole indicate nel presente Regolamento.

8.1.2 Il consorzio stabile e le sue consorziate designate nonché, nel caso in cui i Consorzi Stabili si qualifichino, in tutto o in parte, mediante i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate, ciascuna delle imprese consorziate che concorrono alla qualificazione devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.3; il consorzio deve inoltre possedere una direzione tecnica autonoma e diversa da quella delle imprese consorziate.

8.1.3 Il consorzio può partecipare alle procedure di affidamento di IRICAV DUE in proprio o indicando le consorziate designate che, in caso di aggiudicazione, saranno tenute alla esecuzione dell'appalto.

8.1.4 Ai fini della qualificazione il consorzio deve dimostrare:

i. il possesso delle categorie SOA nelle relative classifiche, come richieste per ogni singola categoria merceologica per cui richiede la qualificazione, così come illustrate nella Normativa Specifica del presente Regolamento.

ii. Le Certificazioni per il Sistema per la Gestione per la qualità, per il Sistema di Gestione per l'Ambiente e per Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro elencate all'articolo 5.4.1 devono essere possedute da ogni consorziate designata dal consorzio;

8.2 Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra imprese artigiane

8.2.1 Il consorzio può partecipare alle procedure di affidamento di IRICAV DUE per conto delle proprie consorziate.

8.3 Imprese aggregate aderenti al contratto di rete

8.3.1 Sono ammesse alle procedure di qualificazione le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L n. 5/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

8.3.2 Per la qualificazione delle Reti di Imprese, si applica quanto indicato dall'art. 68 comma 20 del Codice Appalti.

8.3.3 Le Reti di Imprese, previste dalla normativa vigente, prive di soggettività giuridica, non possono essere qualificate. Tuttavia, possono partecipare alle procedure di gara di IRICAV DUE, se tutte le imprese retiste sono singolarmente qualificate nel Sistema di IRICAV DUE.

8.4 Raggruppamenti Temporanei di Imprese

8.4.1 I requisiti per la qualificazione dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese sono quelli previsti dall'art. 68 del Codice Appalti, nonché le regole indicate nel presente Regolamento.

8.4.2 Il Raggruppamento e le singole imprese partecipanti al raggruppamento devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.3.

8.4.3 Ai fini della qualificazione al Sistema è richiesto che il Raggruppamento abbia complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

8.4.4 Le Certificazioni per il Sistema per la Gestione per la qualità, per il Sistema di Gestione per l'Ambiente e per Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro

elencate all'articolo 5.4.1 devono essere possedute da ogni impresa partecipante al raggruppamento.

Articolo 9 ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

- 9.1 IRICAV DUE provvede all'esame della documentazione sulla base dell'ordine cronologico con cui sono state trasmesse le domande al seguente link <https://iricavdue.traspare.com> della piattaforma "TRASPARE", complete di tutta la documentazione prescritta.
- 9.2 Per i Soggetti che durante il procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni dei loro requisiti, la data di riferimento è quella dell'ultima trasmissione al seguente link <https://iricavdue.traspare.com> della piattaforma "TRASPARE".
- 9.3 Il procedimento di qualificazione si conclude di norma **entro 10 giorni** e comunque **non oltre un mese** dalla presentazione della Domanda completa di tutta la documentazione. Se la decisione sulla qualificazione dovesse richiedere più di un mese, prima della scadenza di detto periodo, IRICAV DUE comunica al richiedente le ragioni della proroga del termine e indica la data entro cui interverrà la decisione, ai sensi dell'art. 166 comma 2 del Codice Appalti. È buona norma di diligenza da parte dell'O.E. sottomettere la richiesta di qualificazione e risolvere eventuali problemi di comunicazione e funzionamento della piattaforma informatica tenendo conto dei tempi suddetti in relazione alle date previste per l'avvio delle gare.
- 9.4 Il soggetto richiedente deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti all'atto della presentazione della Domanda di Qualificazione. L'indisponibilità in capo ai Soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda, di uno dei requisiti obbligatori richiesti comporta il rigetto della Domanda di Qualificazione; sono possibili, su richiesta di IRICAV DUE, qualora l'esame della documentazione presentata lo renda necessario, integrazioni di documenti mancanti o incompleti. In caso risultasse necessario integrare la documentazione, i termini per il procedimento di qualificazione sono sospesi dalla data di invio al soggetto richiedente della richiesta di chiarimenti o integrazioni, e riprendono alla ricezione di quanto richiesto.
- 9.5 La mancata trasmissione dei documenti necessari al completamento della Domanda entro i termini indicati nella richiesta di integrazione comporta la decadenza della Domanda di Qualificazione.
- 9.6 IRICAV DUE comunica l'esito del procedimento di qualificazione specificando la categoria merceologica, per la quale il Soggetto è qualificato. Nel caso di consorzio l'esito del procedimento di qualificazione riporta anche i nominativi dei consorziati che hanno contribuito alla qualificazione del consorzio.
- 9.7 I richiedenti, la cui qualificazione è respinta, sono informati della decisione e delle relative motivazioni entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui al presente Regolamento e alla Normativa Specifica delle singole categorie merceologiche, in virtù di quanto previsto dagli articoli 166 e 168 del Codice Appalti e dalla normativa di riferimento tempo in tempo vigente.
- 9.8 L'intervenuta regolare iscrizione dell'operatore economico non esime lo stesso dalla comprova dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione, al momento dell'eventuale aggiudicazione di un contratto.
- 9.9 L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale di IricavDue visibile sul portale <https://veronapadova.it/Gare> – Area Trasparenza/Operatori Economici Qualificati.

Articolo 10 EFFETTI E VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE

- 10.1** La qualificazione ha validità illimitata a decorrere dalla relativa comunicazione, a condizione che vi sia la continua persistenza dei requisiti che hanno consentito la qualificazione e che l'operatore economico provveda, in ottemperanza alle disposizioni dei successivi punti 10.2 e 10.3, alla comunicazione della dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti (**Modello I - Dichiarazione di mantenimento dei requisiti di ordine generale e speciale**). Eventuali variazioni dei requisiti rilevanti sulla qualificazione devono essere comunicate secondo quanto indicato al successivo Articolo 12. L'omessa o tardiva segnalazione di variazioni dei requisiti rilevanti sulla qualificazione, anche accertata nel corso di verifiche, dà luogo ai provvedimenti indicati nell'art. 11.
- 10.2** Ogni anno solare successivo alla data d'iscrizione, è fatto obbligo all'operatore qualificato di produrre una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (**Modello I - Dichiarazione di mantenimento dei requisiti di ordine generale e speciale**), attestante il mantenimento dei requisiti di ordine generale e speciale (es. SOA, ISO). Tale dichiarazione deve essere prodotta **a partire da 45 giorni antecedenti alla scadenza** dell'anno solare decorrente dalla comunicazione di avvenuta qualificazione o alla scadenza di ogni anno dall'ultima presentazione, secondo quanto previsto al punto precedente.
- 10.3** Decorso il termine di 45 giorni, cioè alla data di scadenza sopra definita al precedente punto 10.2, IRICAV DUE notifica all'operatore economico la mancata presentazione della dichiarazione di mantenimento dei requisiti, chiedendo di procedere alla sua comunicazione **entro i successivi 15 giorni**. Decorso inutilmente tale termine senza che l'operatore economico abbia provveduto a rendere la dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti, o qualora le ragioni addotte dall'operatore economico a giustificazione della propria inadempienza non vengano ritenute soddisfacenti, IRICAV DUE comunica formalmente all'operatore economico la mancata ricezione della dichiarazione e procede alla sospensione della qualificazione dell'operatore economico, secondo le modalità di cui al successivo art. 11.4.

Articolo 11 SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

- 11.1** IRICAV DUE, in caso di accertate violazioni e/o inadempienze commesse dagli operatori economici qualificati, così come previste dalla normativa vigente (art. 94 e 95 del Codice) e nel presente Regolamento (art. 5.3) dispone la sospensione o l'annullamento della qualificazione. Tali provvedimenti sono disposti altresì al ricorrere, rispettivamente, delle circostanze di cui agli artt. 11.2 e 11.3 che seguono.
- 11.2** Fermo il principio della continuità del possesso dei requisiti richiesti agli operatori economici, con la sospensione dell'efficacia della qualificazione s'intende la temporanea esclusione dal Sistema, sanabile in caso di conferma del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte dell'operatore a seguito della comunicazione di cui al successivo art. 11.4. La sospensione è disposta da IRICAV DUE quando sia accertato che il soggetto qualificato si renda responsabile di:
- i. omessa dichiarazione circa il mantenimento dei requisiti, nei termini indicati dall'art. 10;
 - ii. mancata ottemperanza alle richieste di chiarimento / integrazioni documentali avanzate da IRICAV DUE in conseguenza delle attività di verifica circa la persistenza dei requisiti prevista dal precedente art. 5.2 e del successivo articolo 12, nei termini indicati.
- La sospensione può essere disposta in via cautelativa anche in presenza di indizi relativi a possibili gravi inadempienze contrattuali o di altra natura, nelle more degli accertamenti compiuti formalmente da IRICAV DUE.
- IRICAV DUE comunica il provvedimento di sospensione, corredato da adeguata motivazione, a

mezzo PEC o strumento equivalente. Il provvedimento comporta, sino alla sua eventuale revoca:

- il mancato invito dell'operatore economico alle successive gare che verranno indette con il SdQ;

ovvero

- la facoltà per IRICAV DUE di non procedere all'aggiudicazione con riferimento agli eventuali procedimenti di gara in corso;
- la facoltà di procedere alla revoca dell'eventuale aggiudicazione già disposta, con espressa riserva di intraprendere ogni azione ritenuta idonea alla tutela dei propri interessi;
- la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto eventualmente già stipulato.

I provvedimenti di sospensione durano fino alla risoluzione delle cause che li hanno determinati. In tal caso il soggetto può richiederne la revoca, **entro 1 mese** dalla data di comunicazione del provvedimento, presentando apposita domanda e dimostrando a IRICAV DUE la cessazione delle cause ostative. IRICAV DUE comunica formalmente la revoca della sospensione della qualificazione, che decorre dal giorno successivo alla data della comunicazione. Trascorso un mese dalla comunicazione della sospensione senza che sia stata presentata richiesta di revoca, la qualificazione è annullata.

11.3 Per annullamento della qualificazione s'intende la definitiva esclusione del soggetto qualificato dal Sistema. L'annullamento della qualificazione è disposto da IRICAV DUE quando sia definitivamente accertato che il soggetto qualificato:

- non abbia presentato richiesta di revoca della sospensione disposta nei casi e nei tempi previsti dal precedente articolo 11.2;
- non abbia conseguito le comunicazioni e informazioni antimafia ex art. 87 del D. Lgs. 159/2011;
- non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale e/o speciale previsti agli artt. 5.3 e 5.4;
- non abbia ottemperato all'obbligo di segnalazione delle variazioni previsto all'Articolo 12;
- abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale della prestazione per la quale è qualificato senza preventiva autorizzazione di IRICAV DUE;
- abbia ceduto a terzi l'attività o il ramo d'azienda relativi alla qualificazione, abbia cessato o sospeso le attività;

11.4 I provvedimenti di sospensione e annullamento sono comunicati formalmente per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che li hanno causati. In caso di annullamento, il relativo provvedimento è comunicato all'operatore **almeno 15 giorni prima** della data prevista per porre fine alla qualificazione.

11.5 Il soggetto, intervenuto l'annullamento della qualificazione, può presentare una nuova Domanda di Qualificazione secondo le indicazioni contenute nell'edizione vigente del presente Regolamento.

11.6 IRICAV DUE si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il procedimento di qualificazione o l'efficacia della qualificazione ovvero di annullare la qualificazione stessa nel caso in cui uno dei soggetti controllati di cui all'art. 94 comma 3 del Codice Appalti, sia stato condannato con sentenza penale, ancorché non passata in giudicato, per fatti addebitati e inerenti alle prestazioni eseguite per IRICAV DUE o per altre Società consorziate ovvero sia accertato da IRICAV DUE che il soggetto richiedente o qualificato abbia posto in essere comportamenti pregiudizievoli e tali da turbare gravemente la normalità dei rapporti con IRICAV DUE e che incidono fortemente sul rapporto fiduciario sottostante l'inserimento nel Sistema di Qualificazione.

11.7 Qualora venga a conoscenza di circostanze o fatti pregiudizievoli e documentati, relativi

all'operatore economico qualificato e/o al suo operato in relazione a gare/esecuzione di affidamenti di cui lo stesso è partecipante/titolare, IRICAV DUE si riserva di adottare i provvedimenti ritenuti più idonei ovvero, lettera di richiamo, lettera di diffida, avvio dei provvedimenti di sospensione e revoca della qualificazione.

Articolo 12 SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

12.1 I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono tempestivamente comunicare a IRICAV DUE tutte le variazioni che riguardino la perdita di un requisito, di cui al precedente art. 5, richiesto per la qualificazione. Le comunicazioni devono altresì riguardare le variazioni dei soggetti sottoposti a verifica di cui all'art. 94 comma 3 del Codice Appalti.

Le comunicazioni di variazioni di norma devono essere corredate dei documenti atti a consentire i controlli previsti per confermare la qualificazione. Qualora la documentazione di attestazione dei requisiti non sia disponibile alla data della comunicazione per la peculiarità della variazione (p.e. nel caso di prospettate variazioni riguardanti l'assetto societario), questa deve essere presentata non appena disponibile e comunque **non oltre 30 giorni** dall'avvenuta variazione.

Durante il procedimento di valutazione delle variazioni, IRICAV DUE si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa **entro il termine di 15 giorni**. In caso di mancato rispetto del termine, possono essere applicate le misure di cui al precedente articolo 11.

Le variazioni sono valutate secondo i criteri indicati dalla normativa applicabile e nel presente Regolamento e negli atti dallo stesso richiamati, relativi al Sistema. Gli esiti della valutazione sono comunicati per iscritto al soggetto qualificato solo in caso comportino riflessi sulla qualificazione posseduta. Nel caso in cui le variazioni intervenute abbiano influenza sulla categoria merceologica - comprese le variazioni che, intervenute sulle classi d'importo, comportano variazioni inerenti alla categoria merceologica - possono essere adottati i conseguenti provvedimenti di annullamento ex art. 11 che precede.

Tutte le comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente attraverso il Portale "TRASPARE" (<https://iricavdue.traspare.com>) di cui all'articolo 19 del presente Regolamento.

Pertanto, le dichiarazioni e documenti trasmessi avvalendosi di modalità differenti dal Portale "TRASPARE" (i.e.: PEC, raccomandata A/R, etc.) non sono gestite e quindi ritenute valide ai fini del Sistema di Qualificazione.

IRICAV DUE sottolinea che, in caso di **variazioni di particolare rilevanza** indicate nel successivo articolo 12.2, la qualificazione può essere garantita senza soluzione di continuità solo qualora la comunicazione di variazioni sia effettuata **almeno 30 giorni prima** della decorrenza dell'evento stesso.

12.2 In quest'articolo è indicata la documentazione che l'impresa, qualificata o con procedimento di qualificazione in corso, deve presentare in caso di variazioni di particolare rilevanza:

- a) per variazioni riguardanti l'assetto societario (Fusioni, anche per incorporazione, scissioni totali e parziali, cessioni/conferimenti d'Azienda o di rami d'Azienda):
 - atto modificativo della società;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (Modello B - dichiarazione sostitutiva iscrizione "CCIAA"), aggiornata con la variazione societaria avvenuta.
- b) per variazioni riguardanti i soggetti sottoposti a verifica di cui all'art. 94 comma 3 del Codice Appalti:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (Modello B - dichiarazione sostitutiva iscrizione "CCIAA" indicato al precedente art. 12.2.a), aggiornata con la variazione avvenuta;
 - dichiarazione unica Motivi di esclusione (**Modello C** – "*dichiarazione Unica Motivi di Esclusione*" indicato al precedente art. 6.7.b), resa dal legale rappresentante per conto dei nuovi soggetti subentranti;
- c) Per variazioni riguardanti il ricorso al concordato preventivo:
- i documenti di cui all'art. 6.7 f) del presente Regolamento, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese del ricorso presentato.
- d) Per variazioni riguardanti la composizione dei raggruppamenti e/o Consorzi e/o i requisiti in capo alle singole consorziate designate:
- tutti i documenti attestanti il permanere dei requisiti per la qualificazione, richiesti dal presente Regolamento, dalle Normative Specifiche e/o dalle Schede Tecniche del singolo Sistema di Qualificazione.
- 12.3** Le comunicazioni per tipologie di variazioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti, devono essere effettuate ove possibile preventivamente, e comunque **non oltre 30 giorni** dal verificarsi della variazione stessa.
- 12.4** Nel caso di soggetti qualificati l'omessa segnalazione, nei tempi e modi stabiliti dal presente Regolamento, delle variazioni intervenute che abbiano riflesso sulla categoria merceologica attribuita – comprese le variazioni che, intervenute sulle classi d'importo, comportano variazioni inerenti alla categoria merceologica stessa –, comporta d'ufficio, ove non adeguatamente giustificata, l'annullamento della qualificazione di cui al precedente art. 11.
- 12.5** Per i soggetti con procedimento di qualificazione in corso, l'omessa segnalazione delle variazioni di cui al precedente paragrafo, dà luogo alla decadenza della Domanda di Qualificazione, tempestivamente notificata da IRICAV DUE all'operatore interessato. Rimane salva la possibilità per l'operatore economico di presentare una nuova Domanda di Qualificazione al Sistema a seguito della comunicazione della decadenza della Domanda di Qualificazione.
- 12.6** IRICAV DUE si riserva la facoltà di effettuare controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata. I controlli possono essere eseguiti anche attraverso verifiche presso gli enti preposti nonché tramite l'utilizzo di banche dati degli organismi di vigilanza e di IRICAV DUE. In caso di esito negativo delle verifiche, sono adottati i provvedimenti di cui all'art. 11 e comunicati formalmente al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi. Qualora nel corso delle verifiche siano rilevate non conformità che non influenzano lo stato della qualificazione, le stesse devono essere gestite e risolte dal soggetto, secondo le procedure interne previste dal proprio Sistema Gestione Qualità, dando comunicazione a IRICAV DUE delle risoluzioni previste, dei tempi di attuazione e dell'effettiva efficacia.

Articolo 13 ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE

- 13.1** Il soggetto già qualificato può chiedere l'estensione della qualificazione ad altre categorie merceologiche. Il soggetto già qualificato, cioè, può in ogni momento presentare domanda di iscrizione ad altre categorie merceologiche, laddove possieda requisiti di ordine generale e speciale adeguati, compilando una nuova Domanda di Qualificazione e allegando la documentazione necessaria a dimostrare i requisiti.
- 13.2** La Domanda di estensione a nuove categorie merceologiche deve essere presentata tramite Portale "TRASPARE" (<https://iricavdue.traspere.com>) generando una nuova valutazione.
- 13.3** La Domanda di estensione della qualificazione deve essere sempre corredata dalla

documentazione prevista dal presente Regolamento e dalla Normativa Specifica per la dimostrazione dei requisiti inerenti alle nuove categorie merceologiche (es. certificazione SOA).

Articolo 14 AVVISI DI ESISTENZA DEL SISTEMA

- 14.1 Ai sensi dell'art. 162 del Codice Appalti, l'esistenza del Sistema è resa nota e rinnovata annualmente mediante appositi avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito *www.veronapadova.it* nella pagina: *gare - area trasparenza*, nella sezione *Avvisi*.
- 14.2 Negli avvisi sono indicate le prestazioni oggetto della qualificazione, la sintesi dei requisiti richiesti, nonché il recapito presso cui gli interessati possono richiedere le informazioni necessarie per accedere al Sistema.

Articolo 15 QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO

- 15.1 Ai sensi dell'art. 104 del Codice Appalti è consentito al soggetto richiedente di ricorrere all'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto, definito ausiliario. Il soggetto ausiliario può essere stabilito in Italia o in Paesi terzi, secondo quanto previsto dall'art. 69 del Codice Appalti.
- 15.2 Con l'avvalimento una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione dell'operatore, per tutta la durata dell'appalto, le dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali.
- 15.3 Resta ferma la facoltà di Iricav DUE, ai sensi dell'art. 104 comma 11 del Codice Appalti, di prevedere che alcune lavorazioni debbano essere svolte direttamente dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento, secondo quanto meglio specificato nella Normativa Specifica, cui si rimanda.

Articolo 16 REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO

- 16.1 Nel caso di avvalimento, i requisiti previsti per la qualificazione devono essere posseduti e dimostrati come previsto dalla normativa vigente.
- 16.2 I requisiti di ordine generale devono essere posseduti sia dal soggetto richiedente sia dal soggetto ausiliario.

Articolo 17 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE IN CASO DI AVVALIMENTO

- 17.1 In caso di avvalimento di requisiti, il soggetto richiedente oltre alla documentazione ad esso pertinente, deve presentare:
- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (**Modello F** - "*Avvalimento Sogg. Richiedente*"), attestante:
- la volontà di ricorrere all'avvalimento ai fini della qualificazione nel Sistema;
 - l'indicazione specifica dei requisiti e delle risorse di cui intende avvalersi;
 - il soggetto ausiliario di cui intende avvalersi;
 - l'impegno a comunicare ad IRICAV DUE, ai sensi del precedente art. 12, le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento da parte del soggetto ausiliario;
- b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal soggetto ausiliario (**Modello G** - "*Avvalimento Sogg. Ausiliario*") con cui lo stesso:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.3. nonché dei requisiti oggetto di avvalimento;
 - assume l'obbligo verso il soggetto richiedente e verso IRICAV DUE di mettere a disposizione le risorse oggetto dell'avvalimento in favore del soggetto richiedente per

- tutto il periodo di validità della qualificazione;
 - si impegna a comunicare a IRICAV DUE, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le circostanze che fanno venir meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento in favore del soggetto richiedente nonché ogni altra variazione relativa ai requisiti di cui all'Articolo 5;
 - acconsente al trattamento dei dati personali;
- c) una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente e del soggetto ausiliario (**Modello H - Dichiarazione Congiunta avvalimento**) con cui:
- si dichiarano responsabili in solido nei confronti di IRICAV DUE in relazione alle prestazioni di cui al Sistema e oggetto dei contratti che il soggetto qualificato stesso (a qualsiasi titolo) dovesse stipulare con IRICAV DUE riguardanti le categorie merceologiche interessate all'avvalimento
 - si impegnano a stipulare un contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del soggetto richiedente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per ogni singolo appalto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo 17 e dai precedenti artt. 15 e 16 del Regolamento, valgono in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 104 del Codice Appalti e ss.mm.ii.

Articolo 18 SUBAPPALTO AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE

18.1 IRICAV DUE, ammette che gli operatori economici, così come individuati all'art. 3 del Regolamento possano ricorrere al subappalto nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Inoltre, il richiedente la qualificazione, qualora risulti in possesso (i) solo di parte delle categorie a qualificazione obbligatoria e/o (ii) di classifiche di importo inferiore a quelle indicate in ciascuna delle categorie merceologiche della Normativa Specifica del presente Regolamento, può ricorrere – ai fini della Domanda di Qualificazione – al subappalto qualificante nei limiti della normativa vigente e/o di quelli specificati nella Normativa Specifica.

18.2 In considerazione di quanto espresso al precedente punto 18.1, e al ricorrere delle ipotesi di cui al medesimo articolo, ai soli fini di consentire ad IRICAV DUE la compiuta valutazione e verifica della Domanda di Qualificazione, il richiedente la qualificazione deve dichiarare le parti di lavorazioni, di cui all'articolo 2 della Normativa Specifica di riferimento, che intende subappaltare, nel rispetto dell'art. 119 del Codice Appalti e ss.mm.ii. (**Modello L – Dichiarazione subappalto**).

La dichiarazione di cui sopra, deve altresì contenere l'impegno espresso da parte del dichiarante al ricorso al subappalto al fine della comprova complessiva dei requisiti richiesti dalla Normativa Specifica delle singole categorie merceologiche e non possedute direttamente dal dichiarante medesimo.

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni contenute nel Codice Appalti e nelle ulteriori disposizioni normative e/o regolamentari eventualmente applicabili.

Articolo 19 FORO COMPETENTE

19.1 I diritti e le obbligazioni derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono regolati dalla Legge Italiana. Le eventuali controversie sulla interpretazione e/o applicazione in merito a quanto ivi stabilito sono devoluti in via esclusiva al

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - Cannaregio 2277/78 - 30121 Venezia
E-MAIL: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it

Telefono: +39 041 2403911

FAX: +39 041 2759435

Articolo 20 ULTERIORI REQUISITI AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

20.1 L'Operatore Economico che partecipa alla gara deve mantenere la continuità della qualificazione dalla data di invio della lettera di invito fino alla stipulazione del contratto nei termini previsti dalla Lettera di Invito e impegnarsi a mantenerla successivamente per tutta la durata del contratto. In caso contrario, trova applicazione la disciplina di cui all'art.11 del presente Regolamento.

20.2 Per le categorie merceologiche il cui valore stimato risulti superiore a 20 Milioni di Euro, in conformità alle previsioni di cui all'art. 103 del Codice, l'Operatore Economico, ai fini della richiesta di qualificazione, deve comprovare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti tecnico-economici:

- **Requisiti di Capacità economico - finanziaria – Cifra d'affari in lavori**

Gli operatori economici devono presentare documentazione idonea a comprovare un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo stimato dei lavori ricompresi nella categoria merceologica per la quale richiedono la qualificazione, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori tre dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della Domanda di Qualificazione.

Il requisito di cui al precedente articolo deve essere posseduto:

- i. in caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), dal consorzio medesimo in conformità a quanto previsto dall'art. 67, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.
- ii. in caso di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) può essere soddisfatto dal consorzio o mediante la somma dei requisiti delle consorziate.
- iii. in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti (di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) e h), dal RTI, consorzio ordinario o GEIE nel complesso, fermo restando che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

20.3 **Requisiti di Capacità tecnico - Professionale – Fatturato**

Per le sole categorie merceologiche il cui valore stimato risulti superiore a 80 Milioni di Euro, ai fini della verifica della capacità professionale, è richiesto all'operatore economico di fornire evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente all'interno della categoria merceologica, opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori (CEL). Nel caso di attività eseguite per privati e non rientranti nell'ambito degli appalti pubblici, la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori deve essere rilasciata nella forma di attestazione a cura del committente dei lavori.

Le dichiarazioni dei committenti privati devono:

- descrivere compiutamente la prestazione;
- indicare le date di inizio e termine delle attività ovvero la data dell'ultima contabilizzazione eseguita alla data di presentazione della domanda;
- indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per la prestazione cui si riferiscono, o per la parte di prestazione eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda;
- indicare l'ammontare e la natura degli interventi per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
- contenere un giudizio sintetico che attesti la regolare esecuzione della prestazione svolta.

Ai fini della qualificazione i certificati e/o le dichiarazioni devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente all'attribuzione della classe di importo.

Il requisito di cui al precedente articolo deve essere posseduto:

- i. in caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), dal consorzio medesimo
- ii. in caso di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) può essere soddisfatto dal consorzio o mediante la somma dei requisiti delle consorziate;
- iii. in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti (di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) e h), dal RTI, consorzio ordinario o GEIE nel complesso, fermo restando che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

- 20.4** In caso di invito alle procedure di affidamento, l'eventuale ricorso al subappalto è disciplinato in conformità alla normativa vigente. A tale riguardo, IRICAV DUE si riserva espressamente la facoltà di procedere, in conformità alle previsioni di cui all'art. 119, comma 2 D.Lgs. 36/2023, all'indicazione – per il cui dettaglio si rimanda alla disciplina della Normativa Specifica – delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
- 20.5** IRICAV DUE si riserva altresì, in conformità alle previsioni di cui all'art. 119 comma 17 del D.lgs. 36/2023, la facoltà di indicare le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
- 20.6** Ferma restando la necessaria previa regolare qualificazione alle singole categorie merceologiche di interesse, **gli operatori economici controllati da - o collegati a - IRICAV DUE o alle consorziate** possono essere invitati alle procedure di affidamento indette tramite il Sistema di Qualificazione solo al ricorrere delle circostanze di cui all'art. 1.5 del presente Regolamento
- 20.7** In caso di invito alle procedure di affidamento è ammesso l'avvalimento finalizzato a migliorare la propria offerta secondo quanto previsto dall'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e in conformità a quanto specificato nei documenti della singola procedura.
- 20.8** In caso di invito alle procedure di affidamento trova applicazione il disposto di cui all'art. 68 co.14 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 21 ALLEGATI

- 21.1** I documenti richiamati nel presente Regolamento, seppur non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale dello stesso e sono disponibili per il *download* sul sito www.veronapadova.it/Gare – Area Trasparenza/II SISTEMA DI QUALIFICAZIONE.

Sono allegati al presente Regolamento i seguenti documenti/modelli:

- Modello A – Dichiarazione imprese consorziate esecutrici
- Modello B – Dichiarazione sostitutiva iscrizione “CCIAA”
- Modello C – Dichiarazione unica cause di esclusione
- Modello D – Domanda di Qualificazione
- Modello E – Partecipazione altri consorzi / raggruppamenti
- Modello F – Dichiarazione avvalimento soggetto richiedente
- Modello G – Dichiarazione avvalimento soggetto ausiliario.
- Modello H – Dichiarazione congiunta avvalimento
- Modello I – Dichiarazione di mantenimento dei requisiti di ordine generale e speciale
- Modello L – Dichiarazione subappalto
- Modello M - Dichiarazione cifra d'affari